

*Giuseppe Carlo Sanna*

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Via Stanis Manca, 5-07100 Sassari

Tel. 079296180; fax 1782283697

Email: Giuseppe\_Carlos@hotmail.com

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI OZIERI  
SU SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO**

\* \* \*

**Vista** la proposta di deliberazione sottoposte all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2017-2019;

**Richiamata** la delibera consiliare n.10 del 08/03/2017 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

**Richiamata** la delibera consiliare n. 13 del 12/05/2017 relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016.

**Premesso** che:

a) **l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000**, prevede che:

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- b) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- c) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- d) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

**b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011**, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

e) **l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000**, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

- f) il principio applicato della contabilità finanziaria **allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011**, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri;
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31/7/2017.

**Rilevato che:**

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessaria una variazione del bilancio 2017, che rispetta gli equilibri di bilancio per la quale si esprime parere favorevole. È opportuno richiamare l'attenzione degli amministratori sulle considerazioni svolte nella proposta di deliberazione, peraltro non nuove, circa l'economicità e la sostenibilità di diversi servizi gestiti dalla società *in house* Prometeo Srl ed in relazione al fatto che gli equilibri sono garantiti fino al 31/12/17.
- 2) Non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016.
- 3) La gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio, seppure con un eccessivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, anche se entro i limiti di legge;
- 4) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 5) seppure esistano dei contenziosi in essere, gli Uffici non ravvisano la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza. Al riguardo il sottoscritto Revisore richiama alla massima attenzione e ad un costante e continuo monitoraggio dei contenziosi, attivi e passivi;
- 6) sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili per € 2482,58 e per i quali il Consiglio provvederà al riconoscimento ex art. 194 TUEL;

- 7) il monitoraggio del Pareggio di Bilancio inviato in data odierna evidenzia il mancato pareggio alla data del 30/06/2017 per € 310.000. Tuttavia ciò che rileva è il monitoraggio al 31/12 e, pertanto, tale sfioramento “intermedio”, seppure storicamente ricorrente, deve comunque essere strettamente attenzionato;

Tutto ciò premesso e visto, l'organo di revisione economico finanziario

**ESPRIME**

parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Sassari, li 26/07/2017

**IL REVISORE DEL CONTI**  
Dott. Giuseppe Carlo SANNA

